



GALMONTAGNAPPENNINO

Alta Versilia, Appennino Pistoiese, Media Valle e Garfagnana

**REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020**

**STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
Approvata con DGRT 1243/2016**

ALLEGATO B AL

BANDO ATTUATIVO DELLA

MISURA 7

SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI

SOTTOMISURA 7.5

**“INFRASTRUTTURE RICREATIVE PUBBLICHE, CENTRI DI INFORMAZIONE
TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE DI PICCOLA SCALA.”**

Bando Approvato dall'Assemblea dei Soci del 25 ottobre 2017



Regione Toscana



Mediante l'attivazione dell' azione "**7.5 – Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala**" sono ammissibili gli investimenti finalizzati a migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana, per realizzare circuiti di cicloturismo e itinerari turistici con valenza storico/culturale/enogastronomica/naturale integrati in sistemi sovra territoriali a carattere regionale, interregionale e transnazionale, di cui alla **tipologia di investimento F**). Attraverso tale tipologia è possibile per le **UNIONI DEI COMUNI** effettuare investimenti materiali e immateriali per realizzare itinerari turistici con valenza storico/culturale per quanto inerente l'itinerario della Via del Volto Santo e della variante Via di San Pellegrino.

Il progetto dovrà essere impostato ai fini di rispondere ai requisiti richiesti dalla proposta di legge n.173 allegata in calce e/o ad eventuali modifiche e integrazioni che intervengano in corso di approvazione.

Le domande di aiuto possono essere presentate unicamente dalle Unioni dei Comuni per i tratti corrispondenti al territorio di propria competenza e devono riguardare tratti dell'itinerario così come definito dalla cartina di cui all'Allegato A.

Proposta di legge regionale n. 173 (TESTO SOSTITUTIVO)

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali

Sommario

Preambolo

Art. 1: Oggetto e finalità

Art. 2: Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale

Art. 3: Valorizzazione dei cammini

Art. 4. Promozione dei cammini

Art. 5: Linee di indirizzo su cammini locali di interesse regionale

Art. 6: Monitoraggio sull'attuazione della legge



Preambolo

Il Consiglio regionale della Toscana

VISTI:

- l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
- l'art. 4, comma 1, lettera m) dello Statuto della Regione Toscana;
- la Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa";
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
- il Regolamento 14 dicembre 2006, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17: Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
- la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);
- la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), art. 2, comma 2, lettera a);

- la legge regionale Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
- la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
- la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);
- la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

CONSIDERATO quanto segue:

- dal 1987 il Consiglio d'Europa ha promosso il riconoscimento dei cammini quali itinerari culturali di interesse europeo, recuperando all'attenzione collettiva e alla fruizione diffusa quelle vie di comunicazione che nell'antichità hanno storicamente collegato luoghi e comunità per una finalità comune. Dal 'Camino' di Santiago di Compostela fino alla Via Francigena, si è operato un processo congiunto fra istituzioni pubbliche e private per valorizzare l'esperienza dei cammini che i pellegrini compivano nell'antichità con finalità devozionali, e che oggi costituiscono una nuova modalità di fruire il territorio ed il paesaggio, anche con le sue ricchezze architettoniche e culturali secondo il principio della 'mobilità dolce';
- il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, lo strumento di indirizzo delle politiche di gestione e sviluppo della risorsa territorio e di tutela del paesaggio, riconosce alla mobilità dolce la funzione primaria di valorizzazione paesaggistica di viabilità (o infrastrutture ad essa funzionali) dismesse o in disuso;
- il Testo unico delle disposizioni regionali in materia di beni, istituti e attività culturali (LR 21/2010) all'articolo 2, comma 2, lettera a), prevede in capo alla Regione l'assunzione di specifici interventi per la valorizzazione "del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali Via Francigena, Vie Romee, Via dei Cavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale";
- la Regione Toscana da anni si è attivata nella promozione della via Francigena quale strumento di nuova attrazione turistica, operando di concerto coi territori interessati per garantire l'accessibilità e la migliore fruizione del percorso, nonché per sostenere le iniziative di ospitalità e di ristoro ad esso necessarie;
- da tempo è vivo l'interesse per la valorizzazione dei percorsi che si riconducono all'itinerario individuato come 'i cammini di Francesco', congiungente i luoghi della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi; tanto che, assieme alle altre Regioni territorialmente e storicamente coinvolte (Umbria, Lazio e Marche), si stanno attivando iniziative per la loro valorizzazione, anche in sinergia con le organizzazioni private che per questo fine si sono appositamente strutturate, a livello locale e nazionale;
- si ritiene pertanto opportuno introdurre nella normativa regionale una disciplina del riconoscimento, ai fini della loro valorizzazione e promozione turistica, dei cammini, anche capace di individuare (e promuoverne la fruizione turistica) ulteriori cammini rispetto a quelli per cui si stanno realizzando i processi di riconoscimento dello status di itinerario culturale di interesse del Consiglio d'Europa o che di esso

risultano già in possesso, nella convinzione che un ampliamento dell'offerta di queste particolari esperienze possa costruire, nella sostenibilità ambientale, una nuova attrattiva turistica per la Toscana;

- congiuntamente all'individuazione delle condizioni e delle procedure per il riconoscimento dei cammini cosiddetti locali di interesse regionale, si ritiene necessario introdurre per l'intera platea dei cammini (così come complessivamente definiti in legge) una particolare disciplina agevolativa di carattere urbanistico finalizzata a favorire il recupero (senza alterazioni esterne) dei manufatti esistenti lungo i percorsi, individuati per le finalità di ospitalità e servizio agli utenti dei cammini;

- al fine di valutare gli effetti della legge, si prevede, con decorrenza dal secondo della sua entrata in vigore, la predisposizione da parte della Giunta regionale, con cadenza annuale, di un rapporto di monitoraggio sull'attuazione della legge da presentare al Consiglio regionale entro il 30 giugno, redatto con la collaborazione del Tavolo Tecnico Regionale di Coordinamento alla Mobilità Dolce, appositamente integrato da rappresentanti dei cammini locali di interesse regionale riconosciuti e da rappresentanti delle associazioni finalizzate alla promozione e/o valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa alle quali abbia eventualmente aderito la Regione in forza della presente legge;

approva la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione Toscana interviene organicamente nella promozione e nella valorizzazione dei cammini storici presenti nel proprio territorio quale attuazione dell'art. 4 comma 1 lettera m) e per finalità di incremento del turismo nel territorio regionale.

2. Ai fini della presente legge per cammini storici si intendono:

a) gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio di Europa, in ultimo in attuazione della Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013,

b) i cammini denominati interregionali, appositamente individuati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali re del Turismo (MiBACT) in accordo con le regioni interessate;

c) i cammini per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario di cui alla lettera a);

d) eventuali ulteriori cammini, denominati cammini locali di interesse regionale, appositamente individuati dalla Regione in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significativi documentati fatti storici o da tradizioni storicamente documentate, la cui estensione interessi almeno dieci comuni.

3. I cammini di cui al comma 2 lettera d) sono suddivisi in più tappe, di almeno quindici chilometri l'una, e garantiscono la universale accessibilità agli utenti in sicurezza, con le modalità dell'escursionismo così come definite dall'articolo 2 comma 1 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), e, per le parti collocate in area extra urbana, sono inseriti nel catasto della Rete Escursionistica regionale di cui all'articolo 4 della stessa l.r. 17/1998. L'universale accessibilità comporta l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione della viabilità afferenti i

cammini, o di parti di essa, di garantire il superamento delle barriere architettoniche per gli utenti con problematiche di deambulazione, quando ciò risulta tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

4. L'inserimento di eventuali tratti di viabilità privata nell'itinerario dei cammini di cui alla presente legge avviene con le modalità di cui all'art. 5 della l.r. 17/1998.

5 Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione può aderire ad associazioni finalizzate alla promozione e/o valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

Art. 2

Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale

1 Ad integrazione dei cammini inseriti negli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa, o per i quali è stata formalizzata la richiesta di riconoscimento, la Regione, con le modalità di cui ai successivi commi, ai soli fini della presente legge può istituire ulteriori cammini denominati cammini locali di interesse regionale aventi le caratteristiche di cui all'articoli 1 commi 2 e 3 e ricadenti interamente all'interno del territorio regionale.

2. L'istituzione dei cammini locali di interesse regionale avviene a seguito di istanza presentata congiuntamente dagli enti locali territorialmente interessati dai percorsi di cui è chiesto il riconoscimento, anche di concerto con soggetti terzi giuridicamente riconosciuti privi della finalità di lucro ed espressione a vario titolo dei territori interessati. Gli enti locali richiedenti il riconoscimento, una volta ottenuto, acquisiscono la responsabilità della corretta gestione del cammino per le parti di propria competenza territoriale, fatti salvi diversi accordi intercorrenti fra gli stessi e comunicati alla Regione.

3. L'istanza di cui al comma 2, presentata con le modalità e nei tempi indicati dalla deliberazione di cui all'articolo 5, contiene il tracciato del cammino di cui si chiede l'istituzione, le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico fra i luoghi interessati dall'itinerario, tutti gli elementi utili a garantirne la pubblica accessibilità e la fruibilità ai sensi della presente legge, l'indicazione delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo o in prossimità del percorso e i tempi medi di raggiungimento degli stessi per i potenziali utenti.

4. La Regione valuta l'istanza di riconoscimento avvalendosi del comitato tecnico di cui all'art. 7 del DPGR 14 dicembre 2006, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17: Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), appositamente integrato da tre esperti in storia designati, fra i propri docenti, uno ciascuno dalle Università degli Studi di Firenze, di Pisa e di Siena. La partecipazione ai lavori del Comitato così integrato avviene a titolo gratuito.

5. Il riconoscimento di un itinerario quale cammino locale di interesse regionale avviene con Decreto del Presidente della Giunta regionale. La relativa cartografia è aggiunta, in una sezione speciale, al catasto della rete Escursionistica Regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 17/1998.

Art. 3

Valorizzazione dei cammini

1. Al fine della valorizzazione turistica dei cammini di cui alla presente legge con il presente articolo sono dettate specifiche disposizioni volte a agevolare l'utilizzo da parte degli utenti.
2. Lungo il tracciato dei cammini, nelle parti extra urbane, il recupero di edifici esistenti dislocati in una fascia di ampiezza non superiore ai 300 (trecento) metri lineari rispetto al tracciato del cammino , senza addizioni di volumetrie e senza alterazioni delle sagomature esterne originariamente detenute è consentito, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e nel pieno rispetto dei caratteri identitari del manufatto, ivi compreso l'utilizzo dei materiali per le parti esterne, mediante il solo strumento della SCIA, a condizione che lo stesso venga destinato a rifugio escursionistico ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).
3. Negli interventi di cui al comma 2 non sono considerate addizione di volumetrie gli interventi additivi sui volumi esistenti necessari all'installazione di servizi igienici destinati ad utenti con disabilità fisica o gli altri interventi funzionali per la piena accessibilità alle strutture da parte degli stessi.
4. Lungo il tracciato dei cammini, nella parte extraurbana, in una fascia di ampiezza non superiore ai 300 (trecento) metri lineari rispetto al tracciato del cammino, possono essere dislocati manufatti in legno ancorati a terra privi di opere di fondazione destinati alla fornitura di servizi agli utenti l'itinerario. L'installazione dei suddetti è soggetta a SCIA.

Art. 4

Promozione dei cammini

1. Nell'ambito di attività di promozione turistica regionale di cui alla Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) la Regione, mediante Toscana Promozione Turistica, realizza ordinariamente la promozione dei cammini di cui alla presente legge quali strumenti di attrazione turistica per la Toscana.
2. Gli atti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) possono prevedere ulteriori misure di promozione dei cammini di cui alla presente legge.

Art. 5

Linee di indirizzo sui cammini locali di interesse regionale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, acquisito preventivamente il parere delle commissioni consiliari competenti, da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto decorsi i quali la Giunta è autorizzata comunque a procedere, sono definite specifiche linee di indirizzo inerenti i cammini locali di interesse regionale , disciplinanti in particolare:

- a) i contenuti dell'istanza per la richiesta di riconoscimento di cui all'articolo 2, con indicazione della struttura regionale competente in materia alla sua istruttoria;
- b) i la definizione dei requisiti minimi di lunghezza della tappa, intesa quale segmento in cui deve obbligatoriamente suddividersi ciascun cammino locale di interesse regionale;
- c) la definizione dei servizi minimi e l'indicazione della frequenza con cui questi devono essere garantiti agli utenti dei cammini locali di interesse regionale lungo l'intero tracciato degli stessi. Per servizi minimi sono da intendersi, ai fini della presente legge, quelli che garantiscono la fruizione in sicurezza dei cammini locali di interesse regionale, quali punti prelievo acqua potabile, spazi per la sosta temporanea eventualmente attrezzati con tettoie, aree di copertura del servizio di telefonia mobile e, laddove questa assente o non pienamente garantita, postazioni radio per richiesta soccorso;
- d) le modalità per una rappresentazione cartografica omogenea dei cammini locali di interesse regionale;
- e) i contenuti, le caratteristiche grafiche e la dislocazione della segnaletica da realizzare e collocare, a cura dei comuni territorialmente competenti, lungo il tracciato dei cammini locali di interesse regionale;
- f) la definizione e le modalità di utilizzo del logo unico identificativo dei cammini locali di interesse regionale.

Art. 6

Monitoraggio sull'attuazione della legge

1. A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone annualmente e d inoltra entro il 30 giugno al Consiglio regionale un rapporto di monitoraggio sull'attuazione della legge.
2. Per la redazione del rapporto di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale del Tavolo Tecnico Regionale di Coordinamento della Mobilità Dolce, istituito con Decreto Dirigenziale n. 2196 del 1° marzo 2017, appositamente integrato da un rappresentante di ogni cammino locale di interesse regionale riconosciuto, designato congiuntamente fra i propri amministratori dai comuni territorialmente coinvolti, nonché da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di cui all'art. 1 comma 5 alle quali la Regione abbia eventualmente aderito.

Lucia De Robertis



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

È un dato di fatto come da tempo sia in crescita la capacità attrattiva dei cammini, intendendo con tale termine i percorsi codificati legati a particolari tematiche a carattere storico-religioso e culturale. È nota l'attrattività del 'Camino de Santiago', nonché l'impegno profuso anche dalla Toscana per definire, attrezzare, promuovere la Via Francigena, quale itinerario storico-religioso.

Dal 1987 il Consiglio d'Europa ha avviato uno specifico programma per il riconoscimento degli itinerari culturali di interesse europeo, vedendo nei cammini transnazionali all'interno del continente strumento di cooperazione, dialogo interculturale, promozione dei valori fondanti l'Europa. Con la Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013, il Consiglio ha in ultimo proceduto alla revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento per i cammini interessati della certificazione di "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa.

Al valore storico-religioso ed identitario europeo dei cammini oggi si associa sempre più il ruolo che svolgono o possono svolgere in termini di costruzione di un'offerta turistica dedicata da parte dei territori interessati, spesso collocati nell'ambito di aree rurali comunque esterne ai canonici itinerari turistici caratterizzanti ad esempio l'offerta toscana.

La presente proposta di legge, partendo dal riconoscimento dell'opportunità che i cammini offrono alla costruzione di una nuova integrativa offerta turistica della Toscana, interviene pertanto a dettare disposizioni che favoriscano l'emergere di percorsi di interesse storico turistico, la loro organizzazione in cammini, la loro migliore fruizione, la loro promozione.

La Toscana, infatti, per le caratteristiche territoriali, paesaggistiche e storiche può offrire un ampio ventaglio di percorsi intraregionali legati da vicende storicamente fondate che possono generare cammini attrattivi per i turisti (percorsi legati alle transumanze delle greggi, percorsi legati a determinate produzioni tipiche-tradizionali della regione, altri itinerari storico-religiosi). Non soltanto Via Francigena (già riconosciuta come itinerario culturale del Consiglio d'Europa) o i Cammini di Francesco (per il quale è in corso la procedura per l'ottenimento del riconoscimento), ma anche altri itinerari per i quali si vuole prevedere una procedura di riconoscimento a carattere esclusivamente regionale (non preclusiva di altri percorsi, peraltro) finalizzata a promuoverne l'utilizzo in sicurezza e piena accessibilità quale ulteriore strumento di promozione turistica del territorio.

La proposta di legge consta di cinque articoli

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità della legge, come sopra sinteticamente espresse, richiamando la disciplina in materia di riconoscimento degli itinerari culturali da parte del consiglio d'Europa nonché legando i cammini oggetto della proposta al sistema della Rete Escursionistica regionale (RET) disciplinato dalla LR 17/1998, in cui essi entrano a far parte. Viene inoltre prevista la possibilità per la Regione di aderire ad associazioni finalizzate alla promozione e/o valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa, con le procedure previste dalla L.R. 20/2008.

L'articolo 2 individua le modalità per il riconoscimento da parte della Regione dei cammini locali di interesse regionale, a seguito di istanza dei comuni territorialmente interessati anche di concerto con soggetti terzi privi della finalità di lucro. Ai fini del riconoscimento, la Giunta regionale, competente per il procedimento, si avvale del comitato tecnico previsto dalla vigente normativa in materia di Rete Escursionistica Regionale, appositamente integrato da tre docenti universitari in storia degli atenei toscani.

L'articolo 3 disciplina la valorizzazione dei cammini attraverso la previsione del recupero edilizio dei manufatti dislocati in una fascia di trecento metri lineari (per ciascun lato) lungo gli itinerari senza alterazione delle sagomature originali e nel rispetto dei caratteri identitari degli stessi, destinati all'ospitalità dei fruitori dei percorsi. Si prevede che tali recuperi avvengano attraverso la presentazione di segnalazione certificata di inizio delle attività (SCIA). Lo stesso articolo prevede la possibilità di dislocare lungo i cammini manufatti in legno ancorati a terra e privi di fondazioni con finalità di offerta di servizi agli utenti.

L'articolo 4 definisce la promozione dei cammini, inserendoli nell'ambito dell'attività di promozione turistica ordinaria della Regione Toscana di cui alla LR 22/2016. L'articolo inoltre prevede la possibilità che la promozione degli stessi possa trovare anche negli atti programmatici della Regione.

L'articolo 5 disciplina i contenuti di specifiche linee di indirizzo che la Giunta regionale è chiamata a deliberare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, al fine di disciplinare alcuni aspetti quali i contenuti dell'istanza di riconoscimento, i requisiti minimi in termini di distanza delle tappe in cui ciascun cammino obbligatoriamente deve articolarsi, la tipologia e la frequenza di servizi minimi per la sicurezza degli utenti i cammini locali di interesse locale, la segnaletica da dislocare lungo gli stessi, le modalità di rappresentazione cartografica omogenea, il logo identificativo regionale.

L'articolo 6, infine, disciplina l'attività di monitoraggio annuale sull'attuazione della legge, con decorrenza dal secondo anno successivo all'approvazione della legge, da realizzare da parte della Giunta regionale avvalendosi del contributo del Tavolo Tecnico Regionale di Coordinamento della Mobilità Dolce, istituito con Decreto Dirigenziale n. 2196 del 1° marzo 2017, appositamente integrato da un rappresentante di ogni cammino locale di interesse regionale riconosciuto, designato congiuntamente fra i propri amministratori dai comuni territorialmente coinvolti, nonché da un rappresentante di ciascuna delle associazioni finalizzate alla promozione e/o valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa alle quali, eventualmente, la Regione abbia aderito.

La proposta di legge non ha effetti diretti sul bilancio della Regione e non prevede oneri diretti a carico del bilancio regionale, ne preconstituisce oneri indiretti di cui tenere conto nei bilanci futuri.